

DETERMINAZIONE N. 654 DEL 29/09/2016

Oggetto: RICONOSCIMENTO SUSSISTENZA DEL CREDITO ALLA DITTA SOFAM AP SRL CON SEDE IN BARANZATE PER FUNERALE DI POVERTA' (E 901,81)

IL DIRIGENTE

Adotta la seguente determinazione ai sensi degli artt. 169 e 183 del TUEL n. 267/00.

Premesso che, la Legge Regionale n°22/2003 ed il Regolamento Regionale n° 6/2004 disciplinano puntualmente l'attività funebre.

Considerato che:

sia il DPR 285/1990 che l'art. 34 del Regolamento Regionale n° 6/2004 prevedono che l'onere di garantire i servizi funebri istituzionali è di competenza comunale e che pertanto il comune può richiedere ai soggetti che esercitano l'attività funebre di effettuare, secondo il criterio della turnazione:

- a) il servizio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
- b) il servizio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.

Atteso che con deliberazione di Giunta comunale n. n. 325 dell'11.12.2007 veniva approvata una convenzione tra il Comune di Desio e le Agenzie di Onoranze funebri operanti sul territorio per disciplinare detti servizi, con scadenza dicembre 2009.

Dato atto che in data 21 maggio 2009 veniva disposto dal Servizio competente nei confronti dell'Impresa SOFAM AP srl, impresa convenzionata ed in turno, l'espletamento di un servizio relativo ad un funerale di povertà di D.R.R., a valere sull'impegno di spesa n. 885/1 del capitolo 6850/00 (competenza 2009).

Atteso che con nota racc. A. R. del 06.08.2009 prot. n. 28312, veniva comunicato al titolare dell'Impresa Sofam AP srl, con sede in Baranzate Via Gorizia n. 34, l'impossibilità di procedere al pagamento della fattura per la fornitura ed il servizio resi in occasione del funerale di cui sopra, in quanto a seguito di provvedimento dello Sportello Unico per le Imprese del Comune di Desio, notificato alla sunnominata Impresa in data 23.06.2009 veniva revocata l'autorizzazione a svolgere l'attività

funebre sul territorio e che sempre a seguito di visura camerale risultava che in data 25.09.2008 avesse ceduto tutti i rami d'azienda ad altra Impresa funebre.

Atteso altresì che conseguentemente l'ufficio aveva provveduto ad eliminare l'impegno di spesa, originariamente assunto.

Vista la sentenza n. 1797 del 04.03.2016, della Corte d'Appello di Milano.

Vista la richiesta dell'Impresa Sofam AP srl, presentata in data 20 settembre u.s., con la quale si chiede il pagamento della fattura per il funerale di povertà svolto nell'anno 2009.

Ritenuto di dover riconoscere il credito, non ancora prescritto.

Vista la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del TUEL n. 267/00.

DETERMINA

- 1) Di riconoscere, per le motivazioni illustrate in narrativa, la sussistenza del credito vantato dall' Impresa Sofam AP srl, con sede in Baranzate Via Gorizia n. 34 nei confronti del Comune di Desio.
- 2) Di impegnare il relativo importo di € 901,81, sul cap. 6850/00 del bilancio 2016 "Acquisto di feretri e trasporto salme dei non abbienti", esigibile 2016.
- 3) Di liquidare la fattura n. 31 del 24.06.2009 di € 901,81 a favore della Impresa SOFAM AP s.r.l. di Baranzate.
- 4) Di aver accertato che i pagamenti conseguenti alla determinazione in oggetto sono compatibili con gli stanziamenti di cassa e con le regole previste per gli enti territoriali per il concorso ai saldi di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, 8° comma D.lgs 267/2000.

IL DIRIGENTE DELL'AREA AFFARI GENERALI Dr. Filippo Fiamingo (documento firmato digitalmente)